



Prot.75707
Class.9/7/72

Pesaro, 10 novembre 2006

Al Dirigente del Servizio Urbanistica
Arch. Maurizio Bartoli
Sede

Alla Responsabile dell'Ufficio
Beni Paesaggistico- Architettonici
Arch. Donatella Senigalliesi
Sede

OGGETTO: parere in ordine all'inapplicabilità al procedimento transitorio di cui all'art.159 del Codice Urbani della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.

Visto il quesito trasmesso per posta elettronica l'8 novembre 2006, con il quale la responsabile dell'ufficio in indirizzo prospettava a questo Servizio quanto segue: *"con riferimento alla nota n. 16170 del 24 ottobre 2006 trasmessa dal Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, avente a oggetto "Indicazioni procedurali connesse all'applicazione del disposto del D.P.C.M. 12/12/2005", si richiede un parere circa l'applicabilità, in regime transitorio (art. 159 D.lgs 42/04) dell'obbligo della Relazione paesaggistica di cui al citato D.P.C.M."*

Si formulano, riguardo alla questione sollevata, le seguenti considerazioni:
riguardo alla documentazione necessaria per verificare la compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, la stessa deve essere, ai sensi del vigente comma 4 dell'art.146 del c.d. Codice Urbani (nella versione originaria dell'art.146 la disposizione, con identico contenuto, era collocata nel comma 3), individuata con un apposito DPCM (il quale nel frattempo, vale a dire prima delle ultime modifiche apportate al Codice dal d.lgs.157/2006, è stato approvato in data 12 dicembre 2005). Più precisamente il DPCM in oggetto è stato pubblicato nella G.U. n.25 del 31 gennaio 2006 con un titolo così rettificato per effetto del comunicato pubblicato nella G.U. n.51 del 2 marzo 2006: *"Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art.146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42"*. Il DPCM, in base all'art.4 in esso contenuto, entra in vigore ad avvenuta stipula, tra regioni e Stato, dell'accordo di cui all'art.3 (finalizzato ad introdurre eventuali semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica) *"e comunque decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale"*.

Il citato DPCM - entrato in vigore il 31 luglio 2007 e incentrato sulle finalità, sulla redazione e sui contenuti della c. d. relazione paesaggistica che deve corredare congiuntamente al progetto di intervento e alla relazione di progetto, l'istanza di autorizzazione paesaggistica - si ritiene non sia applicabile, diversamente da quanto disposto dall'art.1 del medesimo decreto, nella fase transitoria, considerato che la disposizione di cui al citato comma 4 dell'art.146, contenente il rinvio al DPCM, non risulta (a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs.157/2006) tra quelle individuate dall'art.159, comma 6 come di immediata applicazione rispetto al procedimento di autorizzazione in via transitoria.



Nello stesso senso della non applicabilità del DPCM alla fase transitoria, depone l'ulteriore rilievo che altre disposizioni contenute nell'art.146, che pure fanno riferimento alla documentazione di cui al comma 4 (ossia, come detto, a quella individuata dal DPCM come necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti), non sono applicabili al procedimento di autorizzazione in via transitoria alla stregua del medesimo comma 6 dell'art.159: si tratta innanzitutto della disposizione di cui al comma 7 dell'art.146, contemplante la possibilità, per l'amministrazione titolare della competenza autorizzatoria, di sospendere il termine procedimentale di 40 giorni per la trasmissione alla soprintendenza della proposta di rilascio o diniego dell'autorizzazione, al fine di richiedere l'integrazione della documentazione risultante non corrispondente "*a quella prevista al comma 4*"; va aggiunto che nel medesimo comma 7 è altresì previsto che il termine possa essere sospeso per una sola volta anche se l'amministrazione ritenga necessario acquisire "*documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 4, ovvero effettuare accertamenti*" (in questo caso il periodo di sospensione non può superare i 30 giorni).

Il Dirigente Del Servizio
Affari Istituzionali, Generali, Giuridici e Legislativi
Dott. Andrea Pacchiarotti